

REGIONE  
TOSCANA



Repubblica Italiana

# BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 16

venerdì, 15 aprile 2011

Firenze

**Bollettino Ufficiale: via F. Baracca, 88 - 50127 Firenze - Fax: 055 - 4384620**

**Portineria**

**tel. 055-438.46.22**

**E-mail:**

**redazione@regione.toscana.it**

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

**L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.**

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

## SOMMARIO

---

**SEZIONE I**

---

**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 aprile 2011, n. 13/R

**Regolamento di attuazione dell'articolo 4 ter della legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e cadaveri).** *pag. 3*

---

---

---

**SEZIONE III**

---

**PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
- Ordinanze**

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 aprile 2011, n. 10

**Disposizioni operative per il comune di Viareggio, conseguenti al decreto-legge 30 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.** *"4*

---

---

## SEZIONE I

### LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 aprile 2011, n. 13/R

**Regolamento di attuazione dell'articolo 4 ter della legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e cadaveri).**

La Giunta regionale ha approvato  
Il Presidente della Giunta  
emana

il seguente regolamento:

#### SOMMARIO

#### PREAMBOLO

Art. 1 - Oggetto (art. 4 ter della l.r. 18/2007)

Art. 2 - Definizione di loculo areato (art. 4 ter della l.r. 18/2007)

Art. 3 - Requisiti per i loculi areati (art. 4 ter della l.r. 18/2007)

Art. 4 - Parere igienico sanitario (art. 4 ter della l.r. 18/2007)

Art. 5 - Metodi di confezionamento della bare (art. 4 ter della l.r. 18/2007)

#### PREAMBOLO

La Giunta regionale

Visto l'articolo 117, comma sesto della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Toscana;

Vista la legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e cadaveri);

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 25 novembre 2010;

Visto il parere della direzione generale della Presidenza;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1126 del 28 dicembre 2010;

Visto il parere della competente commissione consiliare espresso nella seduta del 25 gennaio 2011.

Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 2011, n. 185;

Considerato quanto segue:

1. l'articolo 4 ter della l.r. 18/2007, che disciplina il trasporto di salme e cadaveri, demanda al regolamento la definizione dei requisiti dei loculi areati;

2. il sistema delle sepolture areate, già contemplato in altre regioni (Lombardia, Emilia Romagna e Marche), assicura il vantaggio di risolvere il problema della mancanza di spazi nelle aree e nelle strutture cimiteriali;

3. infatti questo particolare sistema di sepoltura fa innescare un processo di sublimazione naturale che si conclude in tempi più rapidi e certi (circa tre o quattro anni dalla tumulazione), con la conseguente riduzione della durata delle concessioni cimiteriali;

si approva il presente regolamento

#### Art. 1

Oggetto (articolo 4 ter della l.r. 18/2007)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 4 ter della legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e cadaveri), definisce i requisiti dei loculi areati.

#### Art. 2

Definizione di loculo areato (art. 4 ter della l.r. 18/2007)

1. Ai fini del presente regolamento si definiscono loculi areati quelle strutture fisse, dotate di sistema di areazione naturale, all'interno delle quali vengono tumulate le salme che subiscono un processo di sublimazione spontaneo.

#### Art. 3

Requisiti per i loculi areati (art. 4 ter della l.r. 18/2007)

1. Nella realizzazione di loculi areati devono essere adottate soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere.

2. La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può essere svolta sia all'interno del loculo, sia all'esterno con la canalizzazione del percolato in apposito luogo confinato impermeabilizzato per evitare la contaminazione della falda.

3. La neutralizzazione degli effetti dei gas di putrefazione può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi di manufatti, con specifici sistemi di depurazione.

4. Il sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivanti dalla decomposizione cadaverica mediante

l'impiego di filtro assorbente con particolari caratteristiche fisico-chimiche o da un filtro biologico oppure da soluzioni miste. La capacità di depurazione del filtro deve garantire che non ci sia percezione olfattiva in atmosfera di gas provenienti dalla putrefazione, protratta per tutto il periodo di funzionamento del sistema depurativo.

5. I filtri devono riportare impresso il marchio del fabbricante, in posizione visibile, e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute ai fini di controllo.

6. In caso di neutralizzazione interna dei liquidi cadaverici, sotto il feretro devono essere garantite condizioni di raccolta durature nel tempo di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno cinquanta litri di liquidi e l'uso di quantità adeguate di materiale assorbente, a base batterico-enzimatica, biodegradabile.

7. In caso di neutralizzazione esterna dei liquidi cadaverici devono essere garantite condizioni durature di raccolta di eventuali percolazione di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni capaci di canalizzare il percolato, in apposito luogo confinato, impermeabilizzato, opportunamente dimensionato.

8. Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti, tranne che nelle canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per l'evacuazione dei gas.

9. La chiusura del loculo deve essere realizzata con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica, eventualmente forato per l'evacuazione dei condotti dei gas.

#### Art. 4

Parere igienico sanitario (art. 4 ter della l.r. 18/2007)

1. I progetti di costruzione o di ristrutturazione per la realizzazione di loculi areati sono approvati sentito il parere igienico sanitario della azienda unità sanitaria locale competente, che valuta l'adeguatezza delle soluzioni tecniche adottate per il trattamento dei liquidi e dei gas.

#### Art. 5

Metodi di confezionamento delle bare  
(art. 4 ter della l.r. 18/2007)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285 (Approvazione del regolamento di polizza mortuaria), nella tumulazione areata il fondo interno della cassa di legno deve essere protetto da materiale che ricopra con continuità anche le pareti fino a una altezza non inferiore a venti centimetri, di spessore minimo non inferiore a quaranta micron. Tale materiale deve essere

biodegradabile ed avere le funzioni di trattenere eventuali percolazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto. Sopra tale materiale di protezione del fondo della cassa deve essere cosparso abbondante materiale assorbente, a base batterico-enzimatica biodegradante, favorente i processi di scheletrizzazione.

2. E' vietato l'impedimento alla circolazione dell'aria all'interno del feretro.

3. I feretri devono essere dotati di sistemi di movimentazione e sollevamento portanti, a tutela della sicurezza degli operatori.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 5 aprile 2011

### SEZIONE III

#### PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE - Ordinanze

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 aprile 2011, n. 10

**Disposizioni operative per il comune di Viareggio, conseguenti al decreto-legge 30 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3800 del 6 agosto 2009 con cui il Presidente della Giunta regionale è stato nominato Commissario delegato per lo stato di emergenza di Viareggio a seguito dell'incidente ferroviario verificatosi il 29/06/2009;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (c.d. decreto milleproroghe), con cui sono state introdotte importanti modifiche al vigente quadro normativo delineato dalla legge 24 febbraio 1992 n. 225 che disciplina il servizio della Protezione civile nazionale;

Preso atto, segnatamente, che:

- l'art. 2, comma 2-sexies della citata legge di conversione stabilisce che i provvedimenti dei Commissari

delegati, adottati in attuazione di ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate ai sensi dell'art. 5, comma 2 della citata legge 225/92, siano sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 20/1994;

- l'art. 2, comma 2-septies della medesima legge dispone che, ai sensi dell'art. 27 della legge 340/2000, i provvedimenti di cui al precedente punto sono sottoposti a procedimento di controllo accelerato per cui diventano esecutivi entro sette giorni dalla ricezione dei medesimi da parte della Corte dei conti senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione di controllo;

Vista la comunicazione del capo del Dipartimento della protezione civile, prot. n. DPC/CG/0017813 pervenuta in data 14/03/2011, con cui, al fine di consentire la massima uniformità di comportamento da parte delle strutture commissariali, sono comunicate alcune indicazioni operative concertate con la Corte dei conti;

Visto altresì che, in base alla predetta nota, risultano sottoposti al controllo preventivo su descritto anche gli atti adottati dagli enti attuatori, in quanto discendenti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, e specificatamente:

- a) i provvedimenti approvativi di contratti di lavori, forniture e servizi, atti aggiuntivi e perizie di variante di qualunque importo;
- b) i conferimenti di incarichi e consulenze;
- c) i contratti di lavoro;

Vista la nota del 24 marzo 2011 con cui il sottoscritto, in riferimento alle modifiche apportate dal citato decreto c.d. milleproroghe, ha richiesto al sindaco del comune di Viareggio, quale soggetto attuatore per l'emergenza su indicata, di sospendere l'adozione degli atti elencati al precedente punto fino ad apposite indicazioni operative in merito;

Ritenuto di disciplinare, con il presente atto, le modalità per assicurare sia il rispetto del suddetto controllo preventivo sia una più rapida conclusione del medesimo;

Ritenuto, alla luce delle predette novità normative, che:

1. l'efficacia degli atti di cui alle lettere a), b), c) adottati dal comune di Viareggio, in qualità di soggetto attuatore per la emergenza predetta, è sospesa fino all'espletamento della procedura di controllo da parte della Corte dei conti;
2. ai suddetti fini, il comune di Viareggio trasmette gli atti di cui al punto 1) al Commissario che provvede, tempestivamente, al successivo inoltro dei medesimi alla Sezione di controllo regionale della Corte dei conti;
3. il comune di Viareggio procede agli adempimenti

previsti per l'integrazione dell'efficacia degli atti in oggetto successivamente alla comunicazione del Commissario dell'esito positivo del controllo preventivo ovvero decorsi sette giorni dalla ricezione dei medesimi da parte della Corte dei conti senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione di controllo;

#### ORDINA

- per i motivi indicati in narrativa, di disciplinare le modalità operative per assicurare il rispetto del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti anche per gli atti adottati dal comune di Viareggio, in qualità di ente attuatore, in quanto discendenti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, e specificatamente per:

- a) i provvedimenti approvativi di contratti di lavori, forniture e servizi, atti aggiuntivi e perizie di variante di qualunque importo;
- b) i conferimenti di incarichi e consulenze;
- c) i contratti di lavoro;

- di approvare la seguente procedura:

1. l'efficacia degli atti di cui alle lettere a), b), c) adottati dal comune di Viareggio, in qualità di soggetto attuatore per lo stato di emergenza di Viareggio, è sospesa fino all'espletamento della procedura di controllo da parte della Corte dei conti;
2. ai suddetti fini, il comune di Viareggio trasmette gli atti di cui al punto 1) e tutti i documenti correlati ai medesimi al Commissario che provvede, tempestivamente, al successivo inoltro dei medesimi alla Sezione di controllo regionale della Corte dei conti;
3. il comune di Viareggio procede agli adempimenti previsti per l'integrazione dell'efficacia degli atti in oggetto successivamente alla comunicazione del Commissario dell'esito positivo del controllo preventivo ovvero decorsi sette giorni dalla ricezione dei medesimi atti da parte della Corte dei conti, senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione di controllo;

- di comunicare il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Viareggio per gli adempimenti di competenza.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi dell'art. 4 lett. h) della L.R. 23/2007 e successive modifiche ed integrazioni e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18, comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

E' pubblicato avviso di tale pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

*Il Presidente*  
Enrico Rossi

## **MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE**

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.lgs 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. E' fatta transitoriamente eccezione alle modalità di cui sopra per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i quali resta utilizzabile, la trasmissione elettronica all'indirizzo redazione@regione.toscana.it.**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il calcolo per le tariffe di inserzione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea ecc. di cui è composto il testo da pubblicare. La tariffa unitaria per carattere, spazi ecc. è di **Euro 0,010**, il costo per la pubblicazione di tabelle, elenchi, prospetti diversi sarà computato moltiplicando la tariffa unitaria per 2.000 per ogni pagina di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente la pagina A/4 (**Euro 20**).

Per le inserzioni a pagamento il versamento dovrà essere fatto sul C/C postale n. 14357503 intestato a: Regione Toscana - Bollettino Ufficiale - via F. Baracca, 88 - 50127 Firenze.

**L'attestazione del pagamento dovrà essere inviata via fax al n. 0554384620 contestualmente al materiale da pubblicare inviato in formato digitale.**

**L'art. 16, comma 2, della L.R. n. 23/2007 stabilisce che gli atti degli enti locali e degli altri enti pubblici la cui pubblicazione è obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'interessato, in tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria.**

L'art. 16, comma 3, della L.R. n. 23/2007, stabilisce viceversa che sono soggetti a pagamento gli atti di cui all'art.5, comma 1, lettere h),i),j),e k), ed in particolare:

- 1) bandi ed avvisi di concorso e relativi provvedimenti di approvazione;
- 2) bandi ed avvisi per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- 3) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relativi ai procedimenti di cui sopra;
- 4) gli avvisi di conferimento di incarichi esterni o di collaborazione coordinata e continuativa, ove previsto dalla disciplina della materia.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384622